

LEGGE DI BILANCIO 2017 – PRINCIPALI NOVITA'

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la "legge di bilancio 2017" (che ha sostituito la "legge di stabilità"), in vigore dall'1.1.2017.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2017.

Regime di cassa per le imprese minori

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le altre attività.

Determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento della manifestazione numeraria (incasso o pagamento).

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d'imposta;
- quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).

Deduzione delle rimanenze finali

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

IRAP

Le nuove regole di determinazione del reddito dei fini IRPEF trovano applicazione anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.

Adempimenti contabili

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73).

Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. In tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (ad esempio, quote di ammortamento).

Attivi dal 1976

A tali registri si aggiungono quelli di seguito indicati:

- registri prescritti ai fini IVA;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libro unico del lavoro, se necessario.

Rispetto al sistema previgente viene, invece, abolito il registro delle entrate e delle uscite riservato fino al 31.12.2016 a coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Tenuta semplificata dei registri contabili

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)

Viene introdotta l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-*bis* del TUIR.

Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore a

partire dall'1.1.2017.

Contribuenti ammessi

Possono optare per l'applicazione dell'IRI i seguenti soggetti:

- imprenditori individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Contabilità ordinaria

Possono optare per il regime IRI i soggetti sopracitati che adottano la contabilità ordinaria, anche a seguito dell'opzione *ex art.* 18 co. 6 del DPR 600/73.

Società di capitali a ristretta base proprietaria

Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l'opzione della c.d. "piccola trasparenza fiscale" (*ex art.* 116 co. 1 del TUIR).

Esercizio dell'opzione

Il regime IRI è subordinato all'esercizio di un'opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello UNICO 2018.

Durata dell'opzione

L'opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.

Base imponibile IRI e aliquota applicabile

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR).

Su tale base imponibile si applica l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia l'aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).

Deducibilità delle somme prelevate

Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili. L'importo

Attivi dal 1976

deducibile di tali prelievi è determinato:

- nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti;
- al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.

Deroga alla trasparenza fiscale

L'opzione per l'IRI esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del TUIR, afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Regime impositivo

L'opzione per l'IRI comporta quindi la separazione tra:

- il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;
- gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa.

Perdite fiscali nel regime IRI

Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione:

- del reddito dei periodi d'imposta successivi;
- per l'intero importo che trova capienza in essi.

Utili realizzati prima dell'entrata nel regime IRI

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell'ingresso nel regime IRI:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore;
- non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI.

Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con tali utili.

Perdite non ancora utilizzate all'uscita dal regime IRI

All'uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate:

- costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensazione dei redditi d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata);
- l'eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

A tal fine, occorre considerare l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione delle stesse.

Proroga super-ammortamenti

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti".

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria

L'agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Autoveicoli

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:

- i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;
- i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;

Attivi dal 1976

- i veicoli dei professionisti;
- i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio.

Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

Acconti

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.

Iper-ammortamenti

Nell'ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", vengono introdotti i c.d. "iper-ammortamenti".

Ambito temporale

L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).

Maggiorazione del 150%

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati
- e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Maggiorazione per i beni immateriali strumentali correlati

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Documentazione

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:

- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che:

- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Riapertura assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017.

Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici

Attivi dal 1976

registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio. Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale. Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Reddito in natura dei soci assegnatari

Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta.

IVA e imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Versamenti

Per le operazioni effettuate dall'1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate: per il 60% entro il 30.11.2017;

per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale

Sono state riaperte le agevolazioni per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale; le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Imposte indirette

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Adempimenti

L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2017.

Versamenti

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

per il 60% entro il 30.11.2017;

per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura rivalutazione dei beni d'impresa

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.

Effetti fiscali

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti "solari");
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2020, per i soggetti "solari").

Versamenti

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2016.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime di impresa.

Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per le partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Autoveicoli di agenti e rappresentanti - Deducibilità canoni di noleggio

Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino al 31.12.2017 per:

- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al DLgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Interventi sulle parti comuni condominiali

La detrazione del 65% spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Interventi che determinano un rilevante risparmio energetico

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, nel caso in cui gli interventi di

riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura:

- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'APE (attestazione della prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26.6.2015. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Cessione del credito ai fornitori

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante risparmio energetico, dall'1.1.2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,

con la facoltà di successiva cessione del credito.

La detrazione non può essere ceduta a:

- istituti di credito;
- intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Estensione agli IACP

Le detrazioni "potenziate" al 70% e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

Proroga e modifica della disciplina della detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili")

La disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici", previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche.

Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50%:

- per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017;
- per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2016.

La detrazione IRPEF del 50%, inoltre:

- è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;

- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro; per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

Proroga con modifiche al credito di imposta per le strutture ricettive

Viene prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

In particolare:

- il credito d'imposta è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018;
- la misura dell'agevolazione è incrementata al 65% (in luogo del precedente 30%);
- l'agevolazione spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto di mobili;
- sono inclusi tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla L. 20.2.2006 n. 96 e dalle norme regionali vigenti.

Quanto alle modalità di utilizzo, il suddetto credito d'imposta:

- è ripartito in due quote annuali di pari importo;
- può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (nel limite massimo di 60 milioni di euro

Attivi dal 1976

nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019 e di 60 milioni di euro nel 2020).

Disposizioni transitorie

- Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del DL 83/2014.
- È previsto l'aggiornamento del decreto attuativo dell'agevolazione in esame (vale a dire il DM 7.5.2015).

Proroga nuova Sabatini

Viene prorogata la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, con l'introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.

Proroga

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti prorogato fino al 31.12.2018.

Contributo potenziato per investimenti innovativi

Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2013 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Nelle suddette fattispecie, il contributo è concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di

aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

Note di variazione IVA in diminuzione

Vengono abolite le disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 in merito al momento di emissione della nota di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.

Nell'ipotesi di procedure concorsuali che coinvolgano il cessionario o committente di un'operazione soggetta ad IVA, dunque, la nota di credito non potrà essere emessa al momento di apertura della procedura ma dovrà attendersi l'effettiva "infruttuosità" della procedura stessa.

Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

Viene modificata la disciplina agevolativa dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, allungando i termini che consentono di usufruirne.

Agevolazione per le vendite giudiziarie alle imprese

L'art. 16 del DL 18/2016 ha infatti introdotto una disciplina agevolativa in virtù della quale le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, a condizione che l'immobile sia rivenduto entro due anni.

La disciplina agevolativa in parola si applica agli atti ed ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell'ambito di:

- una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare, di cui al codice di procedura civile;

Attivi dal 1976

- una procedura di vendita immobiliare fallimentare.

La sola condizione di applicazione del beneficio era stata fissata nel "ritrasferimento" dell'immobile entro 2 anni dall'acquisto agevolato. Ove la condizione del "ritrasferimento" non si fosse realizzata nel termine biennale, era previsto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale fossero dovute nella misura ordinaria e si applicasse anche la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.

La norma originaria prevedeva che tale regime agevolativo trovasse applicazione dal 16.2.2016 al 31.12.2016.

Novità della L. 232/2016

La L. 232/2016 interviene sulla disciplina agevolativa sopra illustrata su due fronti:

- prolungando il termine per il ritrasferimento, che viene portato da 2 a 5 anni;
- prolungando il periodo di durata dell'agevolazione, che viene esteso al 30.6.2017.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 232/2016, quindi, le imprese avranno a disposizione 5 anni di tempo per ritrasferire l'immobile acquistato all'asta giudiziaria con le agevolazioni sopra elencate e non più solo 2 anni.

Solo dopo che siano trascorsi 5 anni senza che la condizione del ritrasferimento sia soddisfatta, quindi, scatteranno le sanzioni e l'applicazione delle imposte d'atto in misura ordinaria.

Inoltre, viene previsto che la disciplina agevolativa in commento possa trovare applicazione fino al 30.6.2017 e non debba cessare il 31.12.2016 come era, invece, originariamente previsto.

Vendite giudiziarie con "prima casa"

In sede di conversione del DL 18/2016, era stato previsto che la medesima agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) si applicasse anche nel caso in cui

l'acquirente dell'immobile all'asta giudiziaria o in sede di vendita fallimentare fosse un soggetto privato, purché in possesso delle condizioni di "prima casa" di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, restavano ferme le ordinarie regole concernenti la decadenza dall'agevolazione "prima casa" (mendacio originario o rivendita nel quinquennio).

In relazione a tale agevolazione, non opera l'estensione del termine di 2 anni, che concerne solo le agevolazioni per le vendite a favore di imprese.

Invece, anche il periodo di applicazione di questa agevolazione viene esteso fino al 30.6.2017.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

SERVIZI AZIENDALI

Bolzano, 17 gennaio 2017

Attivi dal 1976